

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 11/7/2025

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Nuovo CPB: attenzione al superamento del limite</i>	2
<i>Guida alla scelta del nuovo CPB 2025 e 2026</i>	3
<i>Imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario</i>	6
<i>Chiarimenti sul credito d'imposta ZES Unica, in linea con le indicazioni di Assonime</i>	7
<i>ISEE: le soluzioni proposte dal Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro alle criticità dello strumento</i>	8
<i>Regolamento (UE): controlli doganali per la sicurezza generale dei prodotti</i>	10
<i>Commercialisti: "Riforma del D.lgs. 231/2001: osservazioni e proposte"</i>	12
<i>I Comitati senza personalità giuridica possono acquisire tale status tramite iscrizione nel RUNTS in deroga al D.P.R. n. 361/2000</i>	14
<i>L'agibilità dopo il decreto cd. salva casa: Studio del Notariato</i>	17
<i>Per le missioni e trasferte effettuate al di fuori del territorio nazionale, non è più necessario che i pagamenti siano tracciabili</i>	19
<i>Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale: approvate le disposizioni applicative del TCF opzionale</i>	20
<i>Accordo e Intesa Amministrativa tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale: istruzioni operative sulle modalità di presentazione e gestione delle domande di pensione</i>	22
<i>Notizie del 10 luglio 2025 in breve (Fisco e Lavoro)</i>	24

Nuovo CPB: attenzione al superamento del limite

Il D.Lgs. n. 81/2025 ha modificato l'art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024, introducendo un limite di 85.000 euro all'applicazione dell'imposta sostitutiva opzionale collegata al Concordato Preventivo Biennale (CPB).

L'art. 8 del D.Lgs. n. 81/2025 prevede che, se l'eccedenza rispetto al reddito concordato supera tale soglia, si applichi un'imposizione differente.

Per i contribuenti IRPEF, l'aliquota applicabile sull'eccedenza che supera gli 85.000 euro è del 43%, mentre per i contribuenti IRES è del 24%.

Questo meccanismo introduce una progressività "a scaglione", mantenendo il vantaggio dell'imposta sostitutiva per scostamenti contenuti, ma riallineando i carichi fiscali in caso di deviazioni significative.

I contribuenti devono quindi valutare attentamente la previsione di reddito e il rischio di superare la soglia di 85.000 euro, considerando il conseguente carico fiscale complessivo.

Nei casi in cui si preveda un reddito significativamente superiore al minimo concordato, è necessario rivalutare la convenienza dell'adesione al CPB.

La nuova regola si applica solo alle adesioni relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima del 13 giugno 2025.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Guida alla scelta del nuovo CPB 2025 e 2026

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2025-2026 è una delle principali novità fiscali di questi ultimi anni, offrendo ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) la possibilità di concordare preventivamente con l'Agenzia delle Entrate la base imponibile per due anni (2025 e 2026).

Ecco di seguito, senza pretesa di esaustività, una guida alla scelta e alle principali novità per il CPB 2025-2026:

Cos'è il CPB e a chi si rivolge

Il CPB è uno strumento di compliance che permette ai contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo di definire in anticipo il proprio reddito imponibile (ai fini IRPEF/IRES e IRAP) per due periodi d'imposta.

È rivolto ai contribuenti che applicano gli ISA e che non hanno già aderito al CPB per il biennio precedente (2024-2025).

Sono inclusi anche studi associati, STP e società trasparenti, a condizione che tutti i soci/associati professionisti aderiscano al CPB.

Novità principali per il CPB 2025-2026

Esclusione dei contribuenti in regime forfettario: A partire dal 2025, i contribuenti che applicano il regime forfettario non potranno più aderire al CPB. Nel 2024 era stata prevista una sperimentazione, ma per il 2025-2026 sono esclusi.

Nuova scadenza per l'adesione

La scadenza per aderire al CPB è stata prorogata dal 31 luglio al 30 settembre 2025.

Limiti alla "flat tax incrementale"

La tassazione agevolata (flat tax) sul reddito "incrementale" (la parte di reddito che eccede quello "normalizzato" dichiarato nel 2024) si applica solo fino a € 85.000 di incremento.

Soglie massime per le proposte di concordato in base al punteggio ISA

ISA 10: l'Agenzia non può proporre un reddito maggiore del +10% rispetto al reddito "normalizzato" del 2024.

ISA 9: il limite massimo è del +15%.

ISA 8: il limite massimo è del +25%.

Maxi-deduzione per incremento occupazionale

A partire dalle adesioni per il biennio 2025/2026, la maxi-deduzione del costo dei lavoratori per incremento occupazionale a tempo indeterminato sarà interamente fruibile anche in presenza di CPB, riducendo il reddito tassabile determinato in regime di concordato.

Nuove cause di esclusione e cessazione

Sono state introdotte ulteriori cause di esclusione (che impediscono l'accesso) e di cessazione (che comportano la fuoriuscita dal concordato) in caso di situazioni specifiche (es. conferimento, partecipazione in soggetti non aderenti al CPB).

Modalità di trasmissione del modello CPB

Il modello CPB 2025-2026 può essere trasmesso in modo autonomo o congiuntamente al frontespizio dei modelli Redditi 2025 (indicando il codice "1" nella casella "Comunicazione CPB").

Revoca dell'adesione

È possibile revocare l'adesione al CPB entro il termine perentorio del 30 settembre 2025, presentando un nuovo modello CPB con l'apposito codice di "Revoca".

Come funziona la proposta di CPB

L'Agenzia delle Entrate elabora una proposta di concordato sulla base di:

Dati dichiarati dal contribuente nel 2024.

Andamento economico e proiezioni nazionali per il biennio.

Redditività settoriale e individuale (ISA e loro evoluzione negli ultimi 8 anni).

Viene utilizzato il software "Il tuo ISA 2025 CPB" per calcolare e gestire la proposta.

In caso di punteggi ISA più bassi, possono essere simulate maggiori componenti positive per migliorare l'affidabilità e confrontate le stime con le performance delle imprese più affidabili del settore.

Alcune considerazioni per la scelta

La decisione di aderire al CPB è complessa e richiede un'attenta valutazione dei benefici e dei rischi. È consigliabile considerare i seguenti aspetti:

Affidabilità fiscale (punteggio ISA): Un ISA elevato può portare a proposte più vantaggiose.

Prevedibilità fiscale: Il CPB offre una maggiore certezza sul carico fiscale per due anni.

Eventi straordinari

È importante conoscere le cause di cessazione del concordato in caso di eventi eccezionali (calamità naturali, danni, sospensione attività, ecc.).

Vantaggi della flat tax incrementale

Valutare attentamente l'impatto della flat tax sul reddito incrementale, considerando il limite di € 85.000.

Impatto della maxi-deduzione per neoassunti

Se si prevede di effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato, la possibilità di fruire pienamente della maxi-deduzione anche in regime di CPB è un fattore da considerare.

In sintesi, il CPB 2025-2026 si presenta come uno strumento interessante per la semplificazione fiscale e la pianificazione del carico tributario, ma richiede un'analisi approfondita delle proprie condizioni economiche e fiscali per valutarne la convenienza.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario

L'**Agenzia delle Entrate**, con la **risposta n. 187 del 10 luglio 2025**, ha chiarito che l'imposta sostitutiva del 15% sui compensi del personale sanitario, introdotta dall'articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024, si applica esclusivamente alle "prestazioni aggiuntive" come definite dall'articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 2019-2021.

Non rientrano nell'ambito di applicazione di questa imposta sostitutiva le "prestazioni sanitarie ALPI convenzionali" (Attività Libero Professionale Intramuraria) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera d), dello stesso CCNL, anche se finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa o a far fronte a carenze di organico.

Questo poiché:

Le prestazioni aggiuntive sono erogate dal dipendente esclusivamente a favore del proprio ente datore di lavoro.

Le prestazioni ALPI convenzionali possono essere rese anche a favore di un altro Ente del SSN, in base a una convenzione tra due enti pubblici.

Il compenso per le prestazioni aggiuntive è predeterminato dalla legge/CCNL, mentre quello per le prestazioni ALPI convenzionali non lo è con esattezza.

In sintesi, l'imposta sostitutiva agevolata è limitata alle prestazioni aggiuntive specificamente individuate dalla normativa di riferimento.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Chiarimenti sul credito d'imposta ZES Unica, in linea con le indicazioni di Assonime

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 183 dell'8 luglio 2025, ha fornito chiarimenti sul credito d'imposta ZES Unica, in linea con le indicazioni di Assonime (circ. n. 13/2024), riguardo al calcolo dei costi relativi alla componente immobiliare degli investimenti.

Tali chiarimenti sono applicabili anche al credito d'imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), grazie al rinvio normativo dell'art. 13 del decreto-legge n. 60/2024, che di fatto equipara le caratteristiche principali dei due crediti d'imposta.

Il credito d'imposta ZES agevola l'acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali a strutture produttive esistenti o nuove.

La componente immobiliare non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Assonime aveva espresso il parere che il costo dei terreni e degli immobili concorre alla determinazione del credito anche se supera il 50%, ma il valore agevolabile dell'immobile non può essere superiore a quello degli impianti.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato queste interpretazioni. Nella risposta n. 183/2025, ha specificato che nel valore della componente immobiliare rientrano sia il costo di acquisto dell'immobile (terreno o fabbricato) e i costi accessori (es. notarili), sia le spese di ammodernamento/ampliamento capitalizzate. Inoltre, ha ribadito che il valore agevolato della componente immobiliare non può superare quello della componente non immobiliare (macchinari, impianti). Se l'investimento immobiliare è l'unica spesa, non è agevolabile per l'assenza di altri investimenti.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

ISEE: le soluzioni proposte dal Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro alle criticità dello strumento

Il **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro**, nel corso dell'audizione sulle tematiche ISEE e sulle criticità emerse nell'utilizzo dello strumento, che si è tenuta il **10 luglio 2025** presso la Presidenza del **Consiglio dei Ministri**, ha presentato una serie di osservazioni e proposte per migliorare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), evidenziandone le criticità strutturali che ne compromettono l'efficacia. L'obiettivo è adattare lo strumento alle mutate condizioni economiche e sociali delle famiglie italiane e all'evoluzione del sistema di welfare.

Le principali proposte includono:

Superamento dell'assenza di linearità nell'erogazione dei benefici: Si propone un sistema di “*decalage*” graduale dei benefici, linearmente correlato all'incremento dell'ISEE, per eliminare i “*salto*” nelle prestazioni che penalizzano le famiglie al limite delle soglie, e si suggerisce di unificare le misure frammentate.

Transizione dal reddito lordo al reddito disponibile: Si propone di parametrare l'ISEE sul reddito disponibile (reddito lordo meno imposte versate) per riflettere più accuratamente la reale capacità di spesa delle famiglie.

Esclusione dell'Assegno Unico Universale (AUU): Pur accogliendo l'esclusione dell'AUU per il bonus asili nido e nuovi nati, si ritiene necessario estendere tale esclusione a tutte le prestazioni per evitare distorsioni e coerenza con la natura universalistica dell'assegno.

Revisione del trattamento del patrimonio immobiliare: Si suggerisce un'esenzione totale per l'abitazione principale o un aumento sostanziale delle franchigie attuali, accompagnato da maggiori detrazioni per i nuclei in affitto. Si propone anche l'esclusione di tutti i patrimoni oggettivamente non monetizzabili (es. immobili pignorati o inagibili).

Differenziazione territoriale e indicizzazione al costo della vita: Si propone un meccanismo di indicizzazione automatica delle soglie ISEE agli indici ISTAT del costo della vita e una differenziazione territoriale basata sul costo della vita locale, con coefficienti correttivi per aree metropolitane.

Riforma delle scale di equivalenza e sostegno alla natalità: Si propone una revisione delle scale di equivalenza, attualmente basate su dati obsoleti e che considerano solo i costi di mantenimento dei figli. Si suggerisce di includere i costi di accrescimento (socialità,

istruzione, cultura) e di attribuire ai figli un valore crescente, seguendo il modello del Quoziente Familiare francese.

Esclusione delle borse di studio: Si propone l'esclusione totale di tutte le tipologie di borse di studio dal calcolo dell'ISEE, in quanto strumento per garantire l'accesso all'istruzione e la loro inclusione può penalizzare le famiglie.

Ottimizzazione del sistema informativo e degli strumenti di chiarimento: Si propone la creazione di una piattaforma digitale interattiva con motore di ricerca avanzato per fornire chiarimenti interpretativi sull'ISEE, coinvolgendo tutti gli stakeholder e con un sistema di notifiche per gli aggiornamenti.

In conclusione, le proposte mirano a rendere l'ISEE uno strumento più equo ed efficiente, coerente con i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e buon andamento dell'amministrazione, e a rafforzare la coesione sociale.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Regolamento (UE): controlli doganali per la sicurezza generale dei prodotti

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 16 del 10 luglio 2025, fornisce istruzioni per i controlli doganali in riferimento al Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, in vigore dal 13 dicembre 2024.

L'obiettivo principale del Regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un'elevata protezione dei consumatori, in particolare contrastando il commercio di prodotti pericolosi, anche in relazione alla crescita delle vendite online.

Punti salienti della neo circolare:

Ambito di Applicazione

Il Regolamento si applica a tutti i prodotti, nuovi, usati, riparati o ricondizionati, immessi o messi a disposizione sul mercato, con alcune eccezioni (es. medicinali, alimenti, piante vive, oggetti d'antiquariato).

Prodotto Sicuro

Viene definito "*prodotto sicuro*" come un prodotto che, in condizioni d'uso normali o prevedibili, presenta solo rischi minimi o nulli, compatibili con l'uso del prodotto e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e sicurezza dei consumatori. La valutazione della sicurezza tiene conto di vari elementi come le caratteristiche del prodotto, gli effetti su altri prodotti, la presentazione, le categorie di consumatori, la cibersicurezza e le funzionalità evolutive.

Obblighi degli Operatori Economici

Fabbricanti e Rappresentanti Autorizzati

Devono garantire la sicurezza dei prodotti, redigere e aggiornare la documentazione tecnica, assicurare l'identificazione del prodotto e del fabbricante, fornire istruzioni chiare nella lingua dello Stato membro e adottare misure correttive in caso di prodotti pericolosi, informando i consumatori e le autorità tramite la piattaforma *Safety Business Gateway*.

Importatori

Prima di immettere un prodotto sul mercato, devono verificarne la conformità e la sicurezza, informare il fabbricante e le autorità (tramite *Safety Business Gateway*) in caso di prodotti non conformi o pericolosi. Devono inoltre assicurare che i propri riferimenti,

istruzioni chiare e informazioni sulla sicurezza siano presenti sul prodotto o sull'imballaggio.

Distributori

Devono accertarsi che fabbricanti e importatori abbiano rispettato le prescrizioni del Regolamento e informare prontamente il fabbricante o l'importatore e le autorità (tramite *Safety Business Gateway*) in caso di prodotti non conformi o pericolosi.

Responsabile dei Prodotti immessi sul Mercato Unionale:

Una figura, stabilita nell'Unione e che può coincidere con l'importatore, che deve cooperare con le autorità di vigilanza e verificare la conformità del prodotto. Senza questa figura, un prodotto non può essere immesso sul mercato.

Vendite a Distanza

Il Regolamento disciplina la messa a disposizione dei prodotti sul mercato online, introducendo obblighi per i fornitori di mercati online, inclusa la collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato.

Piattaforme di Allerta

Il Regolamento disciplina il sistema di allerta rapido tramite le piattaforme *Safety Gate* (per lo scambio di informazioni sui prodotti pericolosi tra Commissione e Stati membri) e *Safety Business Gateway* (per gli operatori economici e i fornitori di mercati online per informare le autorità).

Controlli Doganali

I controlli doganali sono rafforzati per contrastare la commercializzazione di prodotti pericolosi, anche per il mercato online e le esportazioni. Gli Uffici delle dogane effettuano controlli basandosi sull'analisi dei rischi e sulle schede RAPEX. In caso di sospetto di prodotto pericoloso, devono sospendere lo svincolo e informare l'Autorità di vigilanza del mercato competente.

Sanzioni

Le sanzioni per le violazioni del Regolamento saranno stabilite dagli Stati membri, e in Italia continueranno ad essere applicate le sanzioni previste dal Codice del Consumo.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Commercialisti: “Riforma del D.lgs. 231/2001: osservazioni e proposte”

Il documento, intitolato “*Riforma del D.lgs. 231/2001: osservazioni e proposte*”, è stato redatto dal **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** nel giugno 2025 con il contributo dell'Osservatorio Nazionale D.lgs. 231/2001. Confindustria ha espresso la sua condivisione degli obiettivi e delle conclusioni del documento.

Lo comunica il **Cndcec**, con la **nota informativa 107 del 10 luglio 2025**.

Il documento analizza le criticità del D.lgs. 231/2001 e propone soluzioni per una riforma organica.

Punti critici emersi e proposte:

Crisi della funzione premiale e incertezza applicativa: Il sistema ha perso la sua funzione preventiva e incentivante, diventando talvolta repressivo a causa di un'ampia estensione dei reati presupposto, un uso sproporzionato delle misure cautelari e incertezza sull'idoneità esimente dei modelli. Si suggerisce di accompagnare il ripensamento del sistema normativo con regole certe e prevedibili.

Razionalizzazione del catalogo dei reati presupposto: L'estensione del catalogo ha incluso fattispecie non strettamente legate alla criminalità d'impresa. Si propone un sistema di classificazione dei reati per livelli di rilevanza: strutturalmente rilevanti (corruzione, reati ambientali, tributari), settorialmente rilevanti (in base al tipo di impresa) e genericamente rilevanti solo se integrano una responsabilità organizzativa accertata.

Trattamento delle PMI e microimprese: Si valuta l'opportunità di prevedere forme di esonero o modelli semplificati. Si suggerisce di subordinare l'applicazione della normativa a parametri dimensionali (fatturato/numero dipendenti), rischiosità settoriale e appartenenza a gruppi societari.

Responsabilità 231 e gruppi societari: Si propone una declinazione normativa della responsabilità della holding in caso di reato commesso da una controllata, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale che afferma la responsabilità della capogruppo in caso di concorso tra esponenti e interesse (o vantaggio) anche della holding.

Collaborazione, condotte premiali e strumenti riparatori: Si evidenzia l'esigenza di valorizzare la collaborazione processuale attiva e le misure di bonifica *post delictum*. Si suggerisce di istituire una procedura di validazione delle condotte collaborative da parte di

un'autorità amministrativa terza e un registro nazionale delle condotte riparatorie accertate.

Coordinamento tra giurisdizioni e principio del ne bis in idem: Per affrontare la disomogeneità delle valutazioni tra giudici penali, tributari e amministrativi, si propone una forma di coordinamento probatorio con effetti vincolanti delle pronunce definitive in caso di assoluzione.

Proposte di riforma integrative del D.lgs. 231/2001

Previsione di una soglia minima di gravità per i reati presupposto: Si propone di attivare la responsabilità dell'ente solo per reati puniti con una pena edittale minima superiore a due anni di reclusione, al fine di concentrare le risorse su illeciti realmente gravi.

Introduzione dell'istituto della “messa alla prova” dell'ente: Si propone di introdurre questo istituto per rafforzare gli strumenti deflattivi e premiali, incentivando comportamenti virtuosi e offrendo un'opportunità all'ente di dimostrare la volontà di correggere le prassi e risarcire i danni.

Disciplina normativa dell'Organismo di Vigilanza (OdV): Si propone di inserire nel Decreto una disciplina specifica che ne definisca requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità, composizione minima, funzioni obbligatorie, responsabilità e tutele.

Sistema di “crediti di compliance”: Si suggerisce di introdurre un meccanismo per valorizzare la “storia aziendale” dell'ente in termini di compliance sostanziale, attraverso indicatori oggettivi (durata del MOG, audit, investimenti in formazione, ecc.). Questo potrebbe influire sulla determinazione della sanzione pecuniaria o sull'accesso a istituti deflattivi.

Prescrizione: Si riconosce la complessità del problema della prescrizione e si propone un bilanciamento tra efficienza e garanzie. Tra le soluzioni, la previsione di una disciplina della prescrizione “rafforzata” con un termine massimo o la sospensione in caso di “collaborazione attiva”, oppure lo sviluppo di istituti premiali con benefici per chi dimostra di aver adottato modelli di prevenzione idonei o collabora tempestivamente.

In conclusione, la riforma deve essere organica e coerente, rafforzando la funzione preventiva e premiale del Decreto, tutelando l'efficienza delle imprese e garantendo il rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali. L'obiettivo è trasformare la disciplina 231 non solo in uno strumento repressivo, ma in una leva di governance e responsabilità sociale dell'impresa.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

I Comitati senza personalità giuridica possono acquisire tale status tramite iscrizione nel RUNTS in deroga al D.P.R. n. 361/2000

I Comitati senza personalità giuridica possono acquisire tale status tramite iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'Art. 22, comma 1, CTS, in deroga al D.P.R. n. 361/2000. I comitati già con personalità giuridica possono ugualmente iscriversi nel RUNTS.

Il **Consiglio nazionale del Notariato**, con il documento (**Studio 15/2025**) del **10 luglio 2025**, rubricato "*I COMITATI DEL CODICE CIVILE E DEL TERZO SETTORE*", analizza le caratteristiche e la disciplina dei comitati sia nel Codice Civile che nel Codice del Terzo Settore (CTS).

In particolare, esamina la possibilità per i comitati di acquisire la personalità giuridica tramite iscrizione nei registri delle persone giuridiche o nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

I Comitati nel Codice Civile

Il Codice Civile dedica ai comitati gli articoli da 39 a 42, che stabiliscono:

Le fonti che regolano l'istituto (Art. 39 c.c.).

Il regime di responsabilità degli organizzatori e di coloro che gestiscono i fondi, che sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione e destinazione dei fondi allo scopo annunciato (Art. 40 c.c.).

Il regime di responsabilità dei componenti (personale e solidale per le obbligazioni assunte se il comitato non ha personalità giuridica) e la rappresentanza in giudizio tramite il presidente (Art. 41 c.c.). I sottoscrittori sono tenuti solo a effettuare le oblazioni promesse.

La devoluzione dei fondi raccolti non impiegati, o in caso di scopo irrealizzabile o raggiunto, che viene stabilita dall'autorità governativa se non disciplinata alla costituzione (Art. 42 c.c.).

I comitati possono essere riconosciuti o non riconosciuti come persone giuridiche. La mancanza di una definizione dettagliata e di una disciplina sull'organizzazione interna nel codice civile ha generato dibattiti sulla loro natura giuridica, sulla loro qualificazione come soggetti di diritto (se non riconosciuti) e sulla presenza e disciplina di organi interni, come l'assemblea.

Definizione e Natura Giuridica

I Comitati sono formazioni volontarie con attività di raccolta fondi per scopi altruistici. Si caratterizzano per un numero ristretto e tendenzialmente chiuso di partecipanti, scopi transitori (spesso assistenziali o promozionali) e raccolta fondi pubblica.

La loro natura giuridica è discussa:

- Alcuni li considerano associazioni, data la presenza di un gruppo dirigente, amministratori e un presidente.
- Altri li vedono come società con scopo altruistico o come enti di struttura fondazionale, dando rilievo alla destinazione dei beni.

Una visione composita li vede come un'associazione di promotori che evolve verso una fondazione una volta che il patrimonio è costituito e destinato allo scopo.

La giurisprudenza tende a ricondurre i comitati sia allo schema associativo che fondazionale a seconda del caso specifico, data la lacunosità della normativa. Un tratto distintivo rispetto alle associazioni è che i comitati gestiscono un interesse altrui, sollecitando liberalità non per sé ma per lo scopo annunciato. Rispetto alle fondazioni, la differenza risiede nella presenza di un contratto associativo per la raccolta fondi pubblica.

Soggettività dei Comitati non Riconosciuti

Anche se non persone giuridiche, i comitati non riconosciuti sono considerati dalla dottrina prevalente come autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. Questa posizione si basa sul vincolo di destinazione dei fondi, sulla loro appartenenza al comitato stesso e sull'equiparazione con associazioni e società non personificate considerate soggetti giuridici. È consolidata l'opinione che possano essere titolari di rapporti patrimoniali, sia obbligatori che reali, inclusi beni immobili.

Ruolo dell'Autonomia Statutaria: Organo Assembleare

Il Codice Civile identifica diverse figure nei comitati (organizzatori, gestori dei fondi, componenti, sottoscrittori, presidente) ma non menziona un organo assembleare. Chi riconduce il comitato al modello associativo postula l'esistenza di un'assemblea con funzioni deliberative. Altri, invece, ritengono che l'assemblea non abbia spazio, configurando il comitato come un ente di gestione con poteri deliberativi ed esecutivi in capo ai gestori. L'autonomia statutaria può comunque prevedere e disciplinare un organo assembleare, nel rispetto delle norme sulla responsabilità.

Destinazione dei Fondi e Devoluzione

L'Art. 42 c.c. regola la devoluzione dei fondi in caso di insufficienza, irrealizzabilità dello scopo o residuo di fondi, attribuendola all'autorità governativa se non disciplinata alla costituzione. Si discute se le cause di estinzione siano tassative e se i componenti possano decidere sulla devoluzione. La dottrina prevalente ritiene che i componenti non possano deliberare l'estinzione o modificare la destinazione dei fondi, dato il vincolo di destinazione impresso dagli oblatori. La destinazione dei fondi può essere predefinita nell'atto costitutivo e deve risultare dal programma per essere conoscibile a terzi. Non è possibile modificarla successivamente.

I Comitati nel Codice del Terzo Settore (CTS)

La disciplina dei comitati nel CTS è limitata, ma è pacifico che un comitato possa acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) se rispetta i requisiti previsti dall'Art. 4, comma 1, CTS, ossia essere un ente di carattere privato costituito senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le finalità tipiche dei comitati (soccorso, beneficenza, promozione di opere pubbliche, ecc.) possono rientrare in quelle del CTS. La natura temporanea del comitato non osta all'inclusione nel Terzo Settore. I comitati ETS si iscriveranno nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del RUNTS (Art. 46, comma 1, lett. g), CTS). In tal caso, l'ufficio RUNTS competente eserciterà i poteri di devoluzione dei fondi previsti dall'Art. 42 c.c..

Procedimento di Acquisto della Personalità Giuridica

L'acquisto della personalità giuridica avviene tramite iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso le prefetture (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).

Nonostante l'Art. 22 CTS menzioni solo associazioni e fondazioni per l'iscrizione nel RUNTS, si ritiene che anche i comitati possano accedervi. Questo perché i comitati rientrano negli "altri enti di carattere privato" di cui all'Art. 4 CTS, possono conseguire la personalità giuridica (Art. 41 c.c.), e un'interpretazione restrittiva contrasterebbe con il principio di eguaglianza formale. Si considera che il procedimento del CTS sia alternativo a quello del D.P.R. n. 361/2000.

In sintesi, i comitati senza personalità giuridica possono acquisire tale status tramite iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'Art. 22, comma 1, CTS, in deroga al D.P.R. n. 361/2000. I comitati già con personalità giuridica possono ugualmente iscriversi nel RUNTS.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

L'agibilità dopo il decreto cd. salva casa: Studio del Notariato

Il documento “**Studio n. 40-2025/P** “*l'agibilità dopo il decreto cd. salva casa*” del **Consiglio Nazionale del Notariato**, analizza le modifiche alla disciplina dell'agibilità introdotte dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 e dal D.L. 29 maggio 2024 n. 69 (c.d. “salva casa”), convertito nella Legge 24 luglio 2024 n. 105. Queste modifiche hanno inciso sull'articolo 24 del Testo Unico dell'Edilizia (TUE).

Questi i punti chiave dello Studio del Notariato:

Disciplina dell'Agibilità

La normativa ha subito un'evoluzione significativa, unificando le precedenti licenze di abitabilità e agibilità in un unico concetto esteso a tutti gli immobili, indipendentemente dalla loro destinazione.

Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

Questo strumento tecnico è diventato fondamentale per l'agibilità. Non richiede più un provvedimento espresso o il silenzio assenso da parte della pubblica amministrazione.

Ambito di Applicazione

La SCA è richiesta per nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni (totali o parziali), e interventi su edifici esistenti che possano influire su sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e obblighi di infrastrutturazione digitale. Deve essere presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori.

Contenuto della SCA

Il tecnico abilitato deve attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

Novità Rilevanti

L'agibilità attesta non solo l'idoneità d'uso dell'immobile ma anche la sua conformità urbanistica, un aspetto che ha acquisito centralità nel TUE.

Sanzioni

La mancata presentazione della SCA, nei casi previsti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00.

Commerciabilità dell'Immobile

L'agibilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un edificio ma sulla sua “*commerciabilità economica*”, influenzando il rischio di risoluzione del contratto e la stabilità delle transazioni immobiliari.

Obblighi del Venditore

Il venditore ha l'obbligo di consegnare la documentazione relativa all'agibilità. La mancata consegna può costituire un inadempimento grave. L'assenza di agibilità, se l'immobile è inidoneo a soddisfare le esigenze abitative, può configurare una vendita di “*aliud pro alio*”.

Ruolo del Notaio

È fondamentale che il notaio informi correttamente l'acquirente sulle conseguenze dell'acquisto di un immobile privo di agibilità e regoli contrattualmente tali aspetti, adattando le clausole alla reale volontà delle parti.

Lo studio sottolinea l'importanza di una chiara regolamentazione contrattuale dell'agibilità per garantire la stabilità delle compravendite immobiliari e proteggere gli interessi delle parti.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Per le missioni e trasferte effettuate al di fuori del territorio nazionale, non è più necessario che i pagamenti siano tracciabili

L'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 188 del 10 luglio 2025, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dai dipendenti in trasferta o missione all'estero, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 e dal decreto legge n. 84/2025.

Il Ministero istante chiedeva se fosse possibile non assoggettare ad imposizione i rimborsi spese anche qualora non effettuati con strumenti di pagamento tracciati, in particolare per missioni in Paesi dove tali strumenti non sono diffusi.

La legge di Bilancio 2025 aveva inizialmente previsto che i rimborsi spese non concorressero alla formazione del reddito solo se i pagamenti fossero eseguiti con modalità tracciabili. Successivamente, il decreto legge n. 84/2025 ha introdotto una modifica cruciale: la tracciabilità del pagamento è richiesta solo per le spese sostenute nel territorio dello Stato.

Per conseguenza, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per le missioni e trasferte effettuate al di fuori del territorio nazionale, non è più necessario che i pagamenti siano tracciabili affinché i relativi rimborsi non concorrano alla formazione del reddito del dipendente.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale: approvate le disposizioni applicative del TCF opzionale

Il **10 luglio 2025** il **Dipartimento Finanze** ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze recante disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, firmato il 9 luglio 2025.

Si tratta del provvedimento che dà attuazione alle disposizioni dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015, che riconosce ai contribuenti - privi dei requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo - la possibilità di ottenere i medesimi benefici sanzionatori optando volontariamente per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

In particolare, sono pubblicati dal MEF:

- Decreto 9 luglio 2025;
- **Relazione illustrativa.**

Il decreto legislativo n. 221 del 2023, in attuazione della riforma fiscale, **modifica il regime dell'adempimento collaborativo** (D.Lgs. 128/2015), promuovendo una maggiore cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti per prevenire e risolvere le controversie fiscali.

Questo regime è rivolto a soggetti con specifici requisiti, che adottano un sistema di gestione del rischio fiscale, inteso come il rischio di violare le norme tributarie o agire in contrasto con i principi del sistema fiscale.

Il decreto introduce l'articolo 7-bis nel D.Lgs. 128/2015, che **istituisce un regime opzionale per l'adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, accessibile anche a contribuenti che non soddisfano i requisiti per l'adempimento collaborativo.**

L'adozione di tale sistema, come modificato dal D.Lgs. 108/2024, comporta benefici, tra cui la **mancata applicazione di sanzioni amministrative e penali per violazioni fiscali comunicate tramite interpello prima della presentazione delle dichiarazioni**, a condizione che il comportamento del contribuente corrisponda a quanto dichiarato e non vi siano condotte simulatorie o fraudolente.

Un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze definirà le modalità di applicazione di questo regime opzionale.

Il decreto in esame, in particolare, definisce le modalità di applicazione dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 128/2015. Stabilisce che **i contribuenti che optano per il regime devono adottare un sistema di controllo del rischio fiscale conforme** all'articolo 4 del D.Lgs. 128/2015 e comunicare l'opzione all'Agenzia delle Entrate.

L'esercizio dell'opzione è subordinato alla presentazione di documentazione che rappresenti la realtà aziendale e il sistema di controllo del rischio fiscale, corredata da una certificazione.

Il sistema deve essere istituito prima dell'esercizio dell'opzione e mantenuto aggiornato, con la possibilità di richiedere una nuova certificazione in caso di modifiche organizzative significative.

La comunicazione dell'opzione deve essere effettuata tramite un modello approvato dall'Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione richiesta.

L'esercizio regolare dell'opzione produce gli effetti premiali dall'inizio del periodo d'imposta in cui è comunicata.

Le istanze di interpello devono essere presentate agli uffici competenti e rispettare i requisiti di ammissibilità.

L'Agenzia delle Entrate si riserva il diritto di verificare il possesso dei requisiti per la validità dell'opzione, con la decadenza dai benefici in caso di mancanza o perdita dei requisiti.

L'opzione ha una durata di due periodi d'imposta, tacitamente prorogabile, salvo revoca espressa. L'attuazione del decreto non comporta nuovi oneri finanziari per la finanza pubblica.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Accordo e Intesa Amministrativa tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale: istruzioni operative sulle modalità di presentazione e gestione delle domande di pensione

Il messaggio INPS numero 2211 del 10 luglio 2025 fornisce istruzioni operative relative all'accordo e all'intesa Amministrativa tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° luglio 2025 (già illustrati nella circolare n. 106/2025).

Il documento si concentra sulle modalità di presentazione e gestione delle domande di pensione, sia per i residenti in Italia che in Albania.

I residenti in Italia devono presentare le domande di pensione (sia in regime di convenzione italo-albanese che in regime nazionale/autonomo albanese) esclusivamente in modalità telematica. La gestione delle domande è affidata alla Struttura INPS territorialmente competente in base alla residenza o all'ultimo datore di lavoro (per gli iscritti alla Gestione pubblica).

I residenti in Albania, invece, presentano le domande tramite l'istituzione competente albanese (ISSH), che le trasmette al Polo specializzato INPS di Perugia. Per le domande albanesi "*ridotta/reduktuar*", l'interessato deve specificarlo nelle "*note*".

Se sono dichiarati periodi assicurativi in Albania anteriori al 2012, è obbligatorio allegare la "*Dichiarazione dello storico lavorativo*" e copia del documento d'identità albanese.

Il messaggio specifica che l'istituzione albanese competente è l'issH di Tirana. La prima decorrenza utile per le pensioni liquidate in base all'accordo è il 1° luglio 2025. Il codice della convenzione è "61" e il codice Stato per l'Albania è "59". Il requisito minimo per la totalizzazione internazionale è di 52 contributi settimanali in Italia. Non è prevista la totalizzazione multipla.

Per l'integrazione al trattamento minimo e la sua eventuale sospensione al raggiungimento dell'età pensionabile albanese, si rimanda alla circolare n. 106/2025. La liquidazione delle pensioni avviene manualmente tramite la procedura "*nuovaivs*", con simulazione possibile su "*Unicarpe*".

Infine, il messaggio informa che è in corso di realizzazione un sistema di scambio telematico dei formulari tra INPS e ISSH. In attesa di tale sistema, la stazione di lavoro "*ciweb*" è stata aggiornata per la compilazione dei formulari di collegamento, tra cui "IT/AL

1" (per trasmissione documenti/richiesta informazioni da INPS a ISSH), "IT/AL 2", "IT/AL 3", "IT/AL 4" (domande di pensione) e "IT/AL 5" (notifica decisioni). Vengono fornite istruzioni dettagliate su come compilare tali formulari tramite "*ciweb*".

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Notizie del 10 luglio 2025 in breve (Fisco e Lavoro)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato **l'elenco dei beneficiari 2024 del credito d'imposta per l'acquisto di carta** da parte delle case editrici iscritte al Roc, un'agevolazione nata per sostenere il settore durante la crisi Covid-19. Il bonus, inizialmente previsto per il 2020, è stato esteso e modificato, coprendo il 30% delle spese sostenute nel 2021 e 2022, e riconfermato per il 2023 e 2024. Le imprese editrici di quotidiani e periodici possono utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo "6974". Il beneficio è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni e può essere revocato in caso di irregolarità.

*

L'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) ha pubblicato le *"Statistiche Catastali"* 2024, rivelando che lo stock immobiliare italiano ammonta a 79 milioni di unità, di cui quasi 68 milioni sono unità immobiliari urbane censite con attribuzione di rendita. Nel 2024, lo stock è aumentato dello 0,7%, con circa 525.000 unità in più rispetto al 2023. La maggior parte degli immobili (90%) è di proprietà di persone fisiche. Le abitazioni (gruppo A) rappresentano circa il 54% dello stock, seguite dalle pertinenze e dagli immobili commerciali (gruppo C) con il 43%. I dati comunali dettagliati sono disponibili su richiesta per finalità di studio e ricerca tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate.

*

L'Agenzia delle Entrate ha avviato un'indagine di gradimento sul modello Redditi Persone Fisiche (Pf) 2025 precompilato, invitando gli utenti che hanno trasmesso la dichiarazione tramite il servizio web a partecipare a un questionario anonimo. L'obiettivo è raccogliere feedback per migliorare il servizio. Il modello Redditi Pf precompilato 2025 presenta novità, tra cui l'utilizzo sperimentale dei dati reddituali desunti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi giornalieri per i soggetti Iva in regime di vantaggio e forfettario.

*

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sua guida online "I Servizi dell'Agenzia delle entrate", ampliando le informazioni relative agli immobili, alle formalità ipotecarie e ai dati cartografici. Una delle principali novità riguarda la possibilità di ottenere visure catastali online gratuitamente tramite il servizio "Risultanze catastali". Sono state ampliate anche le informazioni disponibili tramite il servizio gratuito "Consultazione rendite catastali".

Sono stati introdotti due nuovi servizi, “*Cartografia catastale WFS*” e “*Download massivo cartografia catastale*”, che consentono di consultare e scaricare le particelle rappresentate nella cartografia catastale in formato vettoriale.

*

Dal 10 luglio 2025, il sito dedicato alla Patente a crediti si aggiorna con nuove funzionalità di gestione, tra cui la possibilità di inserire ulteriori requisiti posseduti dall’azienda e dal lavoratore autonomo, e l’accreditamento automatico di crediti ulteriori basati sulla storicità dell’impresa.

*

La **Cassazione, con sentenza n. 20645 del 4 giugno 2025**, ha affermato che in caso di infortunio su attrezzatura noleggiata, il datore di lavoro risponde del delitto di lesione personale colposa se omette di controllarne le misure di sicurezza.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)